

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZ. III BIS

N. 756/2020 R.G.

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Nell'interesse della sig.ra Luciana Sgrillo, c.f. – *OMISSIS*- , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle *mails* info@avvocatomichelebonetti.it - santi.delia@avvocatosantidelia.it e *pec* michelebonetti@ordineavvocatiroma.org - avvsantidelia@cnfpec.it, elettivamente domiciliati in Roma, Via S. Tommaso d'Aquino, 47 (Studio Legale Avvocati Michele Bonetti & Santi Delia)

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (GIÀ M.I.U.R.)**, in persona del Ministro *pro tempore*,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

e nei confronti

dei controinteressati in atti

PER L'ANNULLAMENTO

- del Decreto Dipartimentale n. 977 del 4.08.2020 di modifica della graduatoria di merito;
- del Decreto Dipartimentale n. 978 del 4.08.2020 di modifica della graduatoria di merito;
- del Decreto del Capo dipartimento istruzione n. 986 del 6 agosto 2020 pubblicato in data 7 agosto 2020 e avente ad oggetto la rettifica della graduatoria di merito;
- della graduatoria di merito rettificata allegata al Decreto del Capo dipartimento istruzione n. 986 del 6 agosto 2020;
- del Decreto n. AOODPIT 998 del 14 agosto 2020 di rettifica della graduatoria

di merito;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente

NONCHÉ

PER L'ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATI

1. del Verbale n. 5 della Sottocommissione n. 23 del Corso concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica ex D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, relativo allo svolgimento della prova orale del 4 giugno 2019 nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente;
2. della scheda di valutazione della prova orale del suddetto concorso sostenuta dalla ricorrente nella parte in cui, attribuendole un voto inferiore al 70, la esclude dalla procedura medesima;
3. del quadro adottato dalla Commissione all'esito della seduta del 4 giugno 2019 di sintesi delle valutazioni di ogni candidato esaminato ed affisso all'esterno dell'edificio, nella parte in cui riporta la valutazione non soddisfacente della ricorrente;
4. della deliberazione della Sottocommissione d'esami da cui è stato tratto l'elenco dei candidati che hanno superato le prove orali per il concorso d'interesse;
5. del provvedimento, allo stato non noto, con il quale è stato nominato il Comitato Tecnico-Scientifico che, ai sensi dell'art. 13, co. 1 D.M. n. 138/2017;
6. del provvedimento con il quale è stata nominata la commissione "centrale" e del provvedimento, allo stato non noto, con il quale è stata nominata la sottocommissione che ha corretto gli elaborati di parte ricorrente e i relativi verbali anche alla luce di tutti i motivi in atti;
7. del quadro tecnico di riferimento per la prova orale;
8. griglia di valutazione della prova orale;
9. della nota ministeriale prot. n. pm_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032565.17-07-2019 relativa alla valutazione dei titoli culturali, di

servizio e professionali di cui alla tabella A allegato al D.M. n. 138/2017 e all'errata corrige pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 2017, n. 247, con relativo allegato;

10. del Decreto del Dipartimentale n. 1205 del 1 agosto 2019 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;

11. dell'allegato al Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01 agosto 2019 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;

12. del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;

13. dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 contenente la graduatoria rettificata;

14. della Tabella Ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9 agosto 2019;

15. dell'Avviso n. 38777 del 28 agosto 2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;

16. dell'Avviso pubblicato dal MIUR in data 30 agosto di ulteriore assegnazione di 61 ruoli di reggenza;

17. delle operazioni mediante le quali i candidati dovevano procedere alla scelta e selezione delle sedi preferite;

18. Nota 16618 del 22 agosto 2019 di convocazione per la sottoscrizione di incarichi e contratti dalle graduatorie del Concorso di cui al D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017. Vincitori assegnati ai ruoli regionali della Lombardia.

19. Nota protocollo MIUR AOO DRLO R.U. 16628 del 23-08-2019 relativa agli incarichi di reggenza nelle istituzioni scolastiche annuali e temporanee a.s. 2019/20 per l'USR per la Lombardia.

20. Elenco sedi per reggenza anno scolastico 2019-20 pubblicato dall'USR per la Lombardia in data 23 agosto 2019.

21. Nota Protocollo MIUR AOO DRLO R.U. 16836 del 27-08-2019 e N. Albo 550/2019 avente ad oggetto “Ulteriori incarichi di reggenza istituzioni scolastiche annuali e temporanee a.s. 2019/20.”
22. Tabella allegata alla Nota Protocollo MIUR AOO DRLO R.U. 16836 del 27-08-2019 e N. Albo 550/2019 avente ad oggetto “Ulteriori incarichi di reggenza istituzioni scolastiche annuali e temporanee a.s. 2019/20.”
23. Nota Protocollo MIUR AOO DRLO R.D. 2511 del 27-08-2019 e N. Albo 549/2019.
24. Nota Protocollo MIUR AOO DRLO R.D. 2511 del 27-08-2019 e N. Albo 549/2019.
25. Nota Protocollo MIUR AOO DRLO R.U. 17176 del 29-08-2019 avente ad oggetto l’Insediamento dei dirigenti scolastici neo immessi in ruolo nella regione Lombardia.
26. Nota protocollo MIUR AOO DRLO R.D. 2587 del 29-08-2019 e N. Albo 564/2019.
27. Protocollo MIUR AOO DRLO R.U. 17212 del 29-08-2019 Ulteriori incarichi di reggenza istituzioni scolastiche annuali e temporanee a.s. 2019/20.
28. di ogni altro atto provvedimento, atto e/o documento, anche in forma di elenco, inerente le convocazioni ai ruoli dirigenziali o l’affidamento di incarichi di reggenza, adottati dall’Amministrazione, pur non conosciuto e sempre nella parte in cui leda gli interessi di parte ricorrente;
29. nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand’anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimata all’annullamento valutazione della prova orale di parte ricorrente adottata dalla Sottocommissione n. 23, con conseguente reinserimento in Graduatoria della ricorrente, anche a mezzo di rifacimento della prova orale, e comunque alla declaratoria per l’ottenimento del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa delle illegittimità della procedura concorsuale.

FATTO

Il presente contenzioso è relativo al “*corso concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali*” bandito con D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259, il quale è stato annullato con sentenza n. 8655/2019 del T.A.R. del Lazio. Ad oggi, il procedimento relativo a detta sentenza risulta sospeso con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3512/2019 e attualmente in attesa di provvedimento definitivo.

Medio tempore, con i presenti motivi aggiunti, per mero tuziorismo ed anche al fine di evitare decadenze, la scrivente difesa ritiene di impugnare tutti i provvedimenti ed atti emanati dal M.I. a seguito dello svolgimento delle prove orali del concorso d’interesse.

La sig.ra Luciana Sgrillo partecipava al “*corso concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali*” bandito con D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259.

Dopo aver superato la prova preselettiva con punti 76,90/100 nonché la prova scritta riportando un punteggio di 75,25/100, in data 4 giugno 2019 sosteneva la prova orale innanzi alla Sottocommissione n. 23 della regione Lombardia presso l’I.I.S. Zappa sito in Milano alla via Viale Marche, 71.

La ricorrente totalizzava punti 60/100 con conseguente esclusione dalla procedura selettiva per la cui prosecuzione era richiesto un voto minimo di 70/100.

In dettaglio la prova constava di tre parti: la prima (lett. a. del bando) relativa alla risoluzione di un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico, per cui si riconosce un massimo di 82 punti, la seconda (lett. b. del bando) relativa alla verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, per cui si riconosce un massimo di 6 punti, la terza (lett. c del bando) conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta, per la quale si riconosce un massimo di 12 punti.

In data 10.05.2019, veniva pubblicato l'avviso recante i quadri di riferimento della prova orale del concorso nazionale per dirigenti scolastici ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Bando. Qui si specificava che la parte della prova orale relativa al punto a. doveva essere suddiviso in due frazioni (o criteri) e cioè la risposta ad un quesito e la risoluzione di un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico. Al primo criterio si assegnava un massimo di 30 punti, al secondo un massimo di 42 punti.

In sede di valutazione avrebbe altresì dovuto aggiungersi un massimo di 10 punti inerenti la chiarezza espositiva e la capacità di sintesi (terzo criterio), per un totale di 82 punti.

Ai fini della valutazione della prova orale, veniva poi utilizzata la griglia di valutazione riportata di seguito e conosciuta solo successivamente allo svolgimento dell'esame:

CANDIDATO

QUESITO E STUDIO DI CASO

CRITERI	Livelli				punteggio
	Non adeguato	Sufficiente	Buono	Avanzato	
Conoscenza dei contenuti specifici (max 30)	0-20	21-23	24-26	27-30	
Capacità di risoluzione di un caso (max 42)	0-29	30-33	34-37	38-42	
Chiarezza espositiva e capacità di sintesi (max 10)	0-6	7	8	9-10	
TOTALE					/82

CRITERI	Livelli				punteggio
	Non adeguato	Sufficiente	Buono	Avanzato	
Conoscenze/abilità informatiche e digitali	0-3	4	5	6	
TOTALE					/6

CONOSCENZA LINGUA STRANIERA	Livelli				punteggio
	Non adeguato	Sufficiente	Buono	Avanzato	
CRITERI					
Capacità di lettura , traduzione e conversazione	0-7	8	9	10-12	
TOTALE					/12

TOTALE PROVA

...../100

La sottocommissione n.

Il punteggio conseguito dalla ricorrente, Prof.ssa Sgrillo, era di punti 20/30 per il primo criterio, 25/42 per il secondo e 8/10 per l'ultimo, raggiungendo complessivi 53/82 punti.

Sempre secondo la lettera del bando di concorso *“La Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”* (art. 9).

Pertanto, l'esame della ricorrente, iniziato alle ore 13.00 anziché alle 9.00 come da convocazione, si svolgeva sorteggiando una prima domanda a cui la candidata forniva compiuta risposta tanto da sollecitare nei commissari reazioni tipo *“può fermarsi, si vede che sa le cose”*; si proseguiva con la risoluzione del c.d. studio di caso estratto dalla ricorrente che chiedeva all'aspirante dirigente di rappresentare quali azioni dovesse compiere il DS per assicurare ad un ragazzo quattordicenne la partecipazione ad un viaggio di istruzione, qualora l'ATS locale non fosse stato disponibile a fornire un infermiere per somministrare la siringa di insulina. Seguiva poi l'esame di informatica e la prova di inglese, per cui la ricorrente riportava relativamente un voto di 3/6 e 4/12 punti.

Durante l'intera durata della valutazione orale, la candidata veniva rassicurata da vari apprezzamenti positivi esternati spontaneamente dai Commissari, a differenza di quanto accaduto per altri candidati a cui erano state rivolte anche frasi del tenore *“questo non si può sentire”*.

Terminata la seduta, e come da documentazione in atti, dopo appena 3 minuti venivano pubblicati i quadri con i voti finali di ciascun candidato; nel dettaglio, l'esame della Sgrillo terminava alle ore 16,20 ed i quadri venivano affissi

nell'edificio alle ore 16.23 (cfr. orario di acquisizione della prova fotostatica (doc. 1). Nello sgomento di rinvenire un punteggio complessivo di 60/100, a fronte dei 70/100 necessari per il superamento della prova, ma anche incredula circa la celerità della pubblicazione dei risultati, la Sgrillo chiedeva chiarimenti ai commissari i quali, di tutta risposta, le confermavano di aver svolto un buon esame. Avanzava allora un'istanza di accesso agli atti con la quale chiedeva, tra gli altri, copia del verbale di correzione adottato dalla Commissione giudicatrice all'esito della prova orale. La visione del documento palesava evidenti incongruenze ed irregolarità, soprattutto in relazione al c.d. studio di caso e chiarite nel prosieguo, per le quali la Sgrillo sollecitava dei chiarimenti, chiedendo anche di ottenere copia del testo originale di tutte le tracce da ella estratte in sede di esame. Ad oggi, nonostante i plurimi solleciti notificati (doc. 4), l'Amministrazione non ha ancora evaso le richieste.

MOTIVI

ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

Gli atti indicati in epigrafe sono illegittimi per gli stessi motivi già sviluppati con il ricorso introduttivo e che di seguito si riportano.

I. ECCESSO DI POTERE. PALESE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E SVIAMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO. ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Come anticipato nella parte in fatto, il tempo dedicato dalla Commissione esaminatrice alla valutazione della prova orale di parte ricorrente corrisponde in totale a 3 minuti.

I dati sono certi e riferiti specificamente alla ricorrente. Si consideri, infatti, da un lato, che nel verbale n. 5 i commissari riportano di aver chiuso la seduta del 4 giugno 2019 alle ore 16.20 dopo aver esaminato la ricorrente quale ultima candidata; dall'altro, che la Sgrillo fotografava i quadri con i risultati degli esaminandi non appena affissi pubblicamente dai commissari ovvero alle ore 16.23 come da orario di acquisizione della foto riportato in atti.

In soli 3 minuti, pertanto, la Sottocommissione avrebbe proceduto alle seguenti

operazioni: valutazione collegiale dell'esame della Sgrillo, compilazione dell'intero verbale di seduta, stampa ed affissione dei quadri riassuntivi dei risultati di ognuno dei 5 candidati.

Partendo dalla prima azione, la valutazione complessiva della prova orale svolta dalla ricorrente riguardava 4 quesiti diversi; per ognuno di questi, ciascun commissario avrebbe dovuto fornire il proprio parere sul punteggio finale da attribuire alla Sgrillo rispettando le griglie di valutazione (cfr. doc 2).

Come già rappresentato nella parte in fatto, per i primi due quesiti relativi alla risoluzione del caso pratico, la commissione poteva attribuire un massimo di 82 punti distribuiti secondo 3 diversi criteri per ognuno dei quali erano previsti ben 4 livelli di valutazione. È così che la Commissione doveva attribuire, per ciascun quesito ed in unica valutazione, un massimo di 30 punti per la “*conoscenza dei contenuti specifici*”, un massimo di 42 punti per la “*capacità di risoluzione del caso*” e massimo 10 punti per “*chiarezza espositiva e capacità di sintesi*”, scegliendo a quale livello collocare la ricorrente tra non adeguato, sufficiente, buono e avanzato. Pertanto, ognuno dei 5 commissari si trovava ad esprimere il parere personale in relazione ad ogni criterio individuando, tra i quattro, il livello ritenuto più adeguato, per poi giungere ad un giudizio finale e complessivo all'esito di una valutazione collegiale e condivisa della prova.

A rendere ancor più impegnativa l'operazione, soprattutto a livello temporale, vi era la circostanza che per i primi due criteri la griglia prevedesse un *range* molto vasto di punti attribuibili al primo livello. Per una maggiore chiarezza si fa riferimento al dato concreto: per il criterio “*conoscenza dei contenuti specifici*”, su un massimo di 30 punti attribuibili, vi era un *range* di 0-20 punti riferiti al solo livello I “*non adeguato*”; per il criterio “*capacità di risoluzione di un caso*” per cui si prevedevano massimo 42 punti, il candidato avrebbe dovuto superare i 29 punti per raggiungere il livello “*sufficiente*”. Appare ovvio allora che un ventaglio così ampio di punti su cui decidere, non poteva rappresentare operazione immediata e veloce, soprattutto se operata necessariamente da 5 commissari e

relativamente a due quesiti distinti.

D'altra parte, anche il giudizio finale riferito al quesito in lingua straniera e quello relativo alle competenze informative esigevano una valutazione collettiva che giungesse all'attribuzione di massimo 12 punti per il primo, e non più di 6 per il secondo. Alla stregua del meccanismo già annunciato, il singolo criterio di valutazione per entrambe le domande prevedeva sempre 4 livelli da cui selezionare quello ritenuto opportuno dall'intera commissione.

Ogni valutazione doveva poi essere trascritta sulla relativa griglia, stampata e sottoscritta dai commissari che, all'esito del tutto, stilavano un quadro (cfr. doc. 3) poi affisso alla vetrata dell'immobile sede di esame.

Le operazioni che i commissari erano chiamati a svolgere all'esito della prova orale svolta dalla Sgrillo, dunque, erano molteplici e richiedevano oggettivamente un tempo superiore ai 3 minuti.

Non appare in alcun modo credibile che in soli 3 minuti la sottocommissione abbia potuto compiere una valutazione globale e della complessità descritta, che non si traduceva in un'operazione meramente meccanica di attribuzione di singoli voti numerici ma necessitava di un'interazione tra i cinque commissari al fine di definire unanimemente il livello per singolo criterio.

Il tempo dedicato alla valutazione della prova della ricorrente appare allora assolutamente esiguo, ritendendosi materialmente impossibile, in meno di 3 minuti, l'adeguato assolvimento dei prescritti adempimenti e l'espressione ponderata dei giudizi sulla valenza della prova.

In questo senso si è già espressa autorevole giurisprudenza in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio secondo cui **“non può sfuggire al sindacato di legittimità la valutazione dei tempi di correzione [...], ancorché essi risultino talmente ridotti da apparire incongrui ed incompatibili con l'esigenza imprescindibile di un attento esame”** (TAR Calabria, Sez. I, sent. n. 1904/2002); e si badi che nel caso *de quo* non si tratta di tempi medi ma di tempi effettivi di valutazione. Prosegue il Collegio affermando che *“la Commissione ha atteso alla*

correzione [...] in un tempo inferiore ai tre minuti [...] da ritenere assolutamente incongrui ed incompatibili con la formulazione di un giudizio corretto particolarmente complesso, quale è quello cui deve attendere la Commissione d'esame nel valutare le capacità teorico-pratiche del candidato”.

L'orientamento è confermato dal Consiglio di Stato che in fattispecie simile ha ritenuto illegittimo l'operato dell'organo esaminante che ha proceduto alla correzione degli elaborati in un tempo medio di tre minuti per ciascun candidato. Ad avviso del Ill.mo Giudice adito, infatti, un tale dato temporale si traduce in un indice di irragionevolezza sindacabile giudizialmente e di per sé viziante il giudizio conclusivo espresso dalla Commissione (Cons. Stato, sez. IV, 7 marzo 2000, n. 2915).

II. VIOLAZIONE DELL'ART. 12 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E SVIAMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

A seguito dell'istanza di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente, si visionava il verbale relativo alla prova orale che presenta una chiara incongruenza rispetto a quanto accaduto in sede di esame.

Il testo del quesito n. 2 relativo allo “studio di caso” ivi riportato, infatti, non corrisponde a quello effettivamente svolto dalla Sgrillo, risultando molto più generico di quanto non fosse quello realmente estratto. Quest'ultimo si riferiva all'ipotesi in cui, **in occasione di un viaggio d'istruzione**, l'ATS del luogo di destinazione non potesse mettere a disposizione un'infermiera per la somministrazione ad un alunno dell'insulina mediante siringa, e si chiedeva quindi alla candidata di enucleare le azioni esperibili dal Dirigente Scolastico al fine di permettergli la partecipazione alla gita scolastica.

Ovviamente l'ambientazione descritta rappresentava l'elemento di maggiore difficoltà per la risoluzione del caso d'esame rappresentato dalla necessità di ideare un'organizzazione idonea ad un arco temporale molto più ampio rispetto alla classica giornata scolastica, che coinvolgesse un'ATP geograficamente

lontana e diversa dalla consueta, interagendo con personale non conosciuto.

Ebbene, nella traccia riportata nel verbale è proprio tale elemento a sparire. Si legge testualmente: *“In una classe di scuola secondari di secondo grado c’è un alunno affetto da una patologia per curare la quale necessita che gli venga somministrato un farmaco una volta al giorno (a metà mattina). Durante le lezioni un’infermiera inviata dall’ATS locale provvede alla somministrazione del farmaco in parola. L’ATS ha comunicato alla famiglia e alla scuola di non poter mettere a disposizione l’infermiera. Quali proposte potrebbero formulare il DS per far sì che l’alunno in questione possa partecipare in sicurezza all’attività sopra descritta?”*

La soluzione all’indisponibilità di un’infermiera viene pertanto richiesta alla candidata, non per garantire all’alunno la partecipazione ad un viaggio d’istruzione, di cui non si trova alcun cenno, ma, da quel che si intuisce, per consentirgli lo svolgimento dell’ordinaria attività didattica.

Per tale ragione, in data 1 agosto 2019, parte ricorrente sollecitava l’Amministrazione all’ostensione in originale e/o la copia o comunque il testo di tutte le tracce da lei estratte in sede di esame, in particolare quella relativa al quesito n. 2 che tuttavia, nonostante plurimi solleciti, è rimasta inevasa e per la quale si insiste ulteriormente come da istanza *ex art. 116 c.p.a.* di seguito formulata.

Lungi dal voler contestare l’assunto della giurisprudenziale maggioritaria secondo cui l’obbligo di verbalizzazione della commissione di concorso deve ritenersi adeguatamente assolto anche con la sola verbalizzazione delle domande, si intende al contrario censurarne l’irregolare attuazione ad opera della commissione *de qua*.

II.1 Ad avviso della scrivente difesa, la divergenza tra la traccia riportata del verbale e quella effettivamente estratta dalla ricorrente, non può che apparire rilevante considerato che la valutazione in merito alla risoluzione di un caso è inevitabilmente condizionata dal grado di difficoltà del quesito da risolvere e

dall'adeguatezza della risposta rispetto al reale interrogativo.

In questo caso, l'errore di verbalizzazione è sintomo di una valutazione errata: è ovvio che una risposta analizzata in relazione ad un quesito diverso dal reale e carente di un elemento fondamentale e caratterizzante la specifica domanda, può considerarsi non calzante o in parte inadeguata per cui degna di un punteggio inferiore. Si tratta proprio quello che è successo nel caso *de quo* ove la commissione ha valutato la risposta della ricorrente parametrandola ad un quesito diverso da quello effettivo, così attribuendole ingiustamente ed ingiustificatamente un punteggio diverso (e presumibilmente inferiore) rispetto a quello meritato. È pertanto minata l'oggettività del giudizio ed anche solo per tale ragione, la ricorrente avrebbe diritto quantomeno ad una rivalutazione ad opera di una diversa Commissione, in questa sede richiesta.

In proposito si consideri che la Sgrillo ha ottenuto un voto conclusivo di 60/100 e che per superare il concorso sarebbero stati sufficienti 70 punti. Per quel che qui interessa, l'attenzione va posta sulla griglia relativa ai “quesiti e studio di caso” qui riportata

CANDIDATO SGRILLO LUCIANA

QUESITO E STUDIO DI CASO

CRITERI	Livelli				punteggio
	Non adeguato	Sufficiente	Buono	Avanzato	
Conoscenza dei contenuti specifici (max 30)	0-20	21-23	24-26	27-30	20
Capacità di risoluzione di un caso (max 42)	0-29	30-33	34-37	38-42	25
Chiarezza espositiva e capacità di sintesi (max 10)	0-6	7	8	9-10	8
TOTALE					53/82

Il punteggio attribuito al secondo criterio “capacità di risoluzione di un caso” –

che qui si contesta - corrisponde a 25 punti (livello “*non adeguato*”) su un massimo di 42 attribuibili. L’incidenza della valutazione risulta chiaramente dalla circostanza che per il primo criterio potevano concedersi massimo 30 punti e massimo 10 per l’ultimo.

In sostanza, su un massimo di 82/100 punti ascrivibili, più della metà e cioè 42 punti si riferivano alla sola “capacità di risoluzione di un caso”; nell’ipotesi di specie, in considerazione delle censure anzi delineate, si contesta proprio la valutazione a questa attribuita rappresentando che con una maggiorazione di soli 10 punti (35 anziché 25) la ricorrente avrebbe ottenuto un voto sufficiente al superamento del concorso.

II.2 La circostanza che l’errore di verbalizzazione sia caduto su un elemento così rilevante e proprio sullo studio di caso - il cui punteggio aveva maggiore influenza sul giudizio finale rispetto alle altre prove (potevano attribuirsi ai primi due quesiti un massimo di 82 punti sui 100 totali della prova orale) – è sintomo della carenza e/o superficialità che ha connotato l’attività esaminatrice dell’intera commissione. Non si è trattato di dimenticanze relative ad elementi non essenziali e dotati di poca rilevanza ai fini del giudizio, bensì dell’omissione totale di una parte fondamentale del quesito che ne determinava il grado di difficoltà e l’adeguatezza della risposta.

Se poi il tutto si coniuga con la circostanza che la Commissione ha adottato la valutazione relativa alla prova orale della Sgrillo in meno di 3 minuti, come *ut supra* rappresentato, non può che apparire ragionevole il dubbio avanzato in merito all’irregolare attività di giudizio svolta da cui deriva il diritto della ricorrente alla rivalutazione.

* * *

L’interesse principale di parte ricorrente è quello di rinnovare la valutazione della prova orale per cui sono stati spiegati i primi motivi, ragion per cui i successivi motivi di ricorso, **tendenti sempre gradualmente all’annullamento della prova di parte ricorrente, con eventuale rifacimento della prova orale e**

poi, solo in via subordinata, all'annullamento dell'intera prova concorsuale, dovranno essere delibati in via graduata, sempre secondo quelli che sono gli insegnamenti dell'Adunanza Plenaria n. 5/2015.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 D.M. N. 138/2017.
INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO.
VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO
DI TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLA P.A.

Tutti gli atti impugnati in questa sede appaiono illegittimi e non potranno che essere annullati per le motivazioni di seguito esplicate.

Gli atti che regolano la procedura concorsuale in parola dettano le condizioni ostative alla nomina a membro della commissione e della sottocommissione che, per l'identità di *ratio*, possono estendersi anche ai membri del comitato tecnico scientifico.

1. L'art. 16, co. 2, D.M. n. 138/2017, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso *de quo*, stabilisce che “*I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre:*

a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso”.

b) [...]

c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;

Come si evince dal disposto normativo, requisito imprescindibile è la mancanza di condizioni di incompatibilità nella nomina e composizione dei membri delle commissioni e sottocommissioni. Disattendere una norma di tale portata equivale

ad inficiare l'intera procedura mettendo in pericolo i principi di buon andamento della PA, di trasparenza e di *par condicio* nei confronti dei candidati (TAR del Lazio, Sez. III Bis, sentenza n. 8655/2019).

Per quanto in tale sede interessa, occorre specificare che durante la Seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 sono stati definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi. Alla suddetta Seduta Plenaria partecipavano, oltre alla Commissione centrale, componenti e rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni, tra cui il dott. Angelo Francesco Marcucci, in qualità di componente della 12° Sotto-Commissione e Sindaco del Comune di Alvignano¹, in Provincia di Caserta, la dott.ssa Elisabetta Davoli e la dott.ssa Francesca Busceti quali componenti rispettivamente della 11° e 18° Sotto-Commissione, entrambe svolgenti attività formative nell'atto precedente all'indizione del concorso.

L'incompatibilità dei richiamati membri delle Sotto-Commissioni è innegabile e oltremodo illegittima.

Difatti, l'art. 16, co. 2, lett a) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, è volto proprio ad evitare che un Sindaco, organo elettivo e in quanto tale ricoprente una carica politica, venga nominato membro della componente valutativa del corso-concorso per dirigenti scolastici considerato che *“per il ricorrente la carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile a determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del manus*

¹ Nel caso di specie la “doppia veste” del Commissario Marcucci ha inciso in vario modo sulla regolarità del concorso come dedotto nelle relazioni variamente rassegnate dal Ministero nei vari giudizi, ove affiora un dato che appare clamoroso.

Il Ministero ci fa sapere che la correzione debba avvenire necessariamente in via collegiale, giacché l'area di correzione telematica non risulta accessibile senza l'immissione a sistema di nome utente e password dei commissari. Orbene, il Dott. Marcucci, per giustificare la propria “non ubiquità” di cui “L'Espresso” (e non questa difesa) lo taccia, afferma che avrebbe iniziato alle ore 9 il Consiglio comunale e poi, a seduta di correzione iniziata, si sarebbe recato ad assumere il suo ruolo di Commissario ivi giungendo alle ore 9.20. Non è in discussione, stante la stessa dichiarazione, che egli alle ore 9 non fosse in sede di correzione. Orbene, delle due l'una: o l'area di accesso alla correzione è stata sbloccata usando i codici del Commissario già dalle nove o gli altri commissari avrebbero attestato falsamente l'ora di inizio delle loro attività.

publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale” (TAR del Lazio, Sez. III Bis, sentenza n. 8655/2019).

Per quanto invece attiene alla posizione di incompatibilità delle dott.sse Davoli e Busceti, è l’art. 16, co. 2, lett c) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138 che opera un preciso riferimento ai corsi di formazione svolti nell’anno precedente allo svolgimento del concorso. Tale disposto è volto dunque ad evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi, con inevitabile compromissione dell’attendibilità delle valutazioni e lesione dei principi di trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.

Verrebbe indiscutibilmente violato il principio della *par condicio* considerando che i candidati che hanno svolto i corsi di preparazione al concorso potrebbero essere avvantaggiati dalla presenza in commissione di un loro docente (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.3.2019 n. 1965).

Pacifica è la circostanza che la Commissione esaminatrice deve sempre operare come collegio perfetto, specie nei momenti in cui vengono prese decisioni determinanti e rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (*ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In tali termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362). Ne discende che se anche un solo componente delle Commissioni versi in una situazione di incompatibilità rispetto alla procedura concorsuale si considera minacciato il principio del collegio perfetto.

La nomina dei suddetti componenti essendo illegittima si riverbera sull’operato di tutte le commissioni considerato che nella Seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 l’organo tecnico era riunito in composizione allargata e in tale sede venivano stabiliti tutti i criteri di valutazione e correzione degli elaborati dei candidati, circostanza che rende illegittima e quindi annullabile tutta la procedura.

2. Pare poi che del comitato tecnico scientifico facesse parte il Dott. Paolo Sciascia che farebbe parte dell’organo di direzione politica del MIUR, sicché viene in rilievo la dedotta incompatibilità. Il Dott. **Paolo Sciascia** ed il Ministero

si guarda bene dal confermarlo non è dipendente pubblico del MIUR assunto tramite concorso ma, appunto, nominato dall'organo politico. Non deve dunque avere incarichi politici ma è la sua nomina che, in quanto derivante da incarico fiduciario, è incompatibile con la commissione di concorso.

2.1 Analoghe considerazione, seppure sotto il diverso profilo di cui alla lett. c, valgono anche per la Dott.ssa Maria Teresa Stancarone che ha svolto corsi di preparazione per il concorso di Dirigente scolastico organizzato da Tecnodid/Formazione, in collaborazione con Irsef-Irfed ragion per cui, anche in questo caso, sussiste la situazione di incompatibilità prevista dalla norma indicata in rubrica, così come la Dott.ssa Anna Maria Di Nocera che ha persino scritto un libro sulle prove orali. Anche se queste ultime non sarebbero presenti alle sedute, al fine di avere conferma della loro mancata partecipazione, è necessario acquisire i verbali di tutte le sedute del Comitato. **Decisivo, difatti, è che le stesse non abbiano ricevuto materiale sulle prove prima delle loro dimissioni giacché, pur non partecipando alle successive sedute, illegittimamente, avrebbero consentito che tali elementi segreti potessero poi essere divulgati.**

La circostanza di aver rassegnato le dimissioni, quindi, si rivela assolutamente inconferente rispetto alla predetta cesura giacché, soprattutto avuto riguardo alla ragione della incompatibilità, l'eventuale possesso di materiale relativo alla determinazione delle prove o tale da condizionare la fissazione dei criteri avrebbe certamente comportato una lesione di quei principi di buon andamento che devono contrassegnare ogni procedimento.

3. L'incompatibilità dei membri del comitato tecnico scientifico non costituisce l'unica ragione di illegittimità della procedura concorsuale nel suo complesso.

È emerso, infatti, che nella seduta del 25 gennaio 2019, ove sono stati mutati i criteri di valutazione delle prove, come ampiamente argomentato nei primi motivi di censura del ricorso introduttivo, il Comitato tecnico-scientifico sia stato implementato anche da tutti i componenti delle Commissioni e

sottocommissioni, sebbene nel verbale venisse riportata la firma dei soli presidenti.

La seduta “allargata” ha visto così la partecipazione di soggetti, membri delle sottocommissioni, che certamente versano nella situazione di incompatibilità delineata dalla norma indicata in rubrica. In particolare deve essere considerato illegittimo, **e quindi a cascata tutte le operazioni svolte nelle seduta del 25 gennaio devono essere considerate tali**, il decreto della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.

Con riferimento alla dott.ssa Davoli e alla dott.ssa Busceti va ribadito che esse hanno svolto attività formative nell’anno precedente all’indizione del concorso, in spregio a quanto statuito nell’art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, secondo cui i componenti dell’organismo tecnico, tra l’altro, «*non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi*”.

Il fatto che gli interventi della Dott.ssa Davoli, siano stati somministrati per lezioni telematiche non toglie che essa, sulla base delle informazioni in possesso con la qualità di Commissario, abbia potuto aiutare i discenti somministrandolo loro informazioni più correttamente centrate sulla prova rispetto ad altri discenti che, al contrario, nulla potevano sapere dei lavori del Comitato. Non serve affatto il contatto, dunque, ma il possesso delle informazioni e la loro potenziale somministrazione.

L’esistenza acclarata di una situazione di incompatibilità di soggetti che hanno partecipato ai lavori di “ri”determinazione dei criteri, nella seduta del 25 gennaio, non può che comportare l’annullamento di tutti gli atti compiuti nell’anzidetta seduta.

Dunque, come già chiarito nelle sentenze di codesta ill.ma Sezione del 2 luglio 2019, la seduta del 25 gennaio 2019 è illegittima perché all'interno della Commissione centrale vi erano membri incompatibili con la carica ricoperta.

Il commissario Domenico Martino è stato escluso dalla Commissione 35 per "*sussistenza di condizioni personali ostative all'incarico*" con nota MIUR². All'atto della nomina gli aspiranti commissari dovevano rendere dichiarazione circa la "*insussistenza di condizioni personali ostative all'incarico*". Il detto commissario figura nel verbale del 25 gennaio. Essendo stato escluso dallo stesso MIUR, non potrà dubitarsi della relativa incompatibilità.

E' emerso, infatti, che nella seduta del 25 gennaio 2019, ove sono stati mutati i criteri di valutazione delle prove, come ampiamente argomentato anche nell'atto introduttivo, il Comitato tecnico-scientifico sia stato implementato anche da tutti i componenti delle Commissioni e sottocommissioni, sebbene nel verbale venisse riportata la firma dei soli presidenti. La seduta "allargata" ha visto così la partecipazione di soggetti, membri delle sottocommissioni, che certamente versano nella situazione di incompatibilità delineata dalla norma indicata in rubrica.

ISTANZA EX ART. 116 CPA

Il Ministero non ha, ancora, integralmente evaso l'istanza d'accesso avanzata dalla ricorrente in data 1 agosto 2019 e riproposta il 27 agosto 2019. Tale scelta limita il necessario raffronto tra le tracce effettivamente estratte dalla Sgrillo in sede di esame e quelle riportate nel verbale. Si insiste, dunque, per l'ostensione dei seguenti atti:

- esibizione in originale di tutti gli atti e dei documenti redatti dalla Sottocommissione n. 23 durante le operazioni relative allo svolgimento della prova orale del giorno 4 giugno 2019;
- l'esibizione in originale e/o la copia e comunque il testo di tutte le tracce

² http://www.istruzione.it/concorso_ds/allegati/prot89_04_02_2019.zip

estratte dall'istante Dott.ssa Sgrillo Luciana in sede di prova orale del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, bandita con D.D.G. n. 1259/2017, ed in particolare della traccia relativa al quesito n. 2 (risoluzione di un caso);

– nominativo del soggetto controinteressato come richiesto.

*

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Consesso voglia annullare i provvedimenti impugnati disponendo il riesame della ricorrente anche ad opera di una diversa Commissione.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminabile sicché è dovuto un C.U. di € 325,00.

Roma, 28 ottobre 2020.

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE CARTACEE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 22 e 23 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale telematico da cui è stata estratta. Avv. Michele Bonetti